

A tutti i clienti

in indirizzo

Circolare n. 23/2024

Sommario

NOVITÀ RAPIDE | Le principali novità del mese di luglio

TEMA DEL MESE | Esonero assunzioni percettori reddito di cittadinanza e donne vittime di violenza: le istruzioni dell'Inps

FLASH DAGLI ESPERTI DEL SOLE | Messaggio Inps n. 2283/2024: aggiornamenti procedurali per la presentazione telematica delle domande di congedo parentale

NOVITÀ RAPIDE |

Le principali novità del mese di luglio

Decontribuzione Sud fino a dicembre anche per i contratti a termine

La proroga della Decontribuzione Sud fino a dicembre 2024 riguarda le assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro lo scorso mese di giugno, ma anche i contratti a tempo determinato stipulati entro lo stesso termine anche se prorogati o trasformati a tempo indeterminato

successivamente. La precisazione è contenuta nella circolare Inps 82/2024 che illustra le modalità di fruizione dell'agevolazione la cui proroga ha ricevuto il via libera dalla Commissione Ue lo scorso 25 giugno. Confermato, invece, come già fatto sapere dal ministero del Lavoro, che la proroga non si applica alle assunzioni effettuate da luglio in poi. Come riportato nella circolare Inps, infatti, il via libera dell'Ue consiste in una proroga della decontribuzione fino a dicembre ma a condizione che il beneficio sia stato concesso entro giugno.

[INPS, Circolare 17 luglio 2024, n. 82](#)

Jobs act, scatta la reintegra anche per i licenziamenti economici

La Corte costituzionale prosegue nel suo lavoro di demolizione del Jobs act, con due sentenze, depositate il 16 luglio, che cancellano pezzi importanti della riforma del 2015. Con la prima pronuncia (128/2024), viene reintrodotta la sanzione della reintegrazione sul posto di lavoro (seppure nella forma attenuata, quella che prevede un tetto massimo all'importo dell'indennità risarcitoria che si accompagna alla ripresa del posto di lavoro) per i cosiddetti licenziamenti economici. Con la seconda (129/2024), la Corte reinterpreta le norme vigenti, prevedendo che la reintegra si applica anche ai licenziamenti disciplinari dichiarati invalidi perché il comportamento contestato al dipendente è sanzionato dal contratto collettivo con una sanzione conservativa, diversa dal licenziamento.

[Corte Costituzionale, Sentenza 16 luglio 2024, n. 129](#)

[Corte Costituzionale, Sentenza 16 luglio 2024, n. 128](#)

Aumenti e maggiori tutele nel Ccnl tessile-moda e chimica-ceramica dell'artigianato

È arrivata il 16 luglio la firma sull'ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl artigiano area tessile-moda/chimica-ceramica, scaduto il 31.12.2022. L'accordo, che interessa circa 25mila imprese con oltre 140mila lavoratori, è stato sottoscritto dalle associazioni datoriali Confartigianato moda, Confartigianato chimica, Confartigianato ceramica, Cna federmoda, Cna produzione, Cna servizi alla comunità, Casartigiani, Clai e i sindacati dei lavoratori Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil.



Accordo 16 luglio 2024

In Gazzetta la conversione del Decreto Agricoltura

E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 101/2024, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 15.5.2024, n. 63, recante "Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale". La legge di conversione ha apportato alcune importanti novità normative mirate a fronteggiare eccezionali situazioni climatiche nel settore agricolo e nel lavoro sommerso.

[Legge 12 luglio 2024, n. 101 \(G.U. 13.7.2024, n. 163\)](#)

[INPS, Messaggio 26 luglio 2024, n. 2735](#)

Ccnl Turismo: novità su mensilità aggiuntive e congedo per le donne vittime di violenza

Siglato il 5.7.2024 il rinnovo del contratto collettivo applicato ai dipendenti delle aziende che operano nel settore delle attività turistiche, ricettive ed alberghiere e delle attività connesse. Federalberghi riporta il dato di aziende e lavoratori interessati dall'accordo: circa 28mila imprese e 290mila lavoratori, che raggiungono le 410mila unità nel periodo di picco estivo.

Accordo 5 luglio 2024

Conguagli in arrivo per le operazioni di prepensionamento

Sono in arrivo i saldi a debito o a credito per i datori di lavoro che hanno effettuato operazioni di prepensionamento dei dipendenti. Infatti, con il messaggio 2504/2024, Inps ha fornito alcune istruzioni operative su come le aziende esodanti attraverso fondi bilaterali, isopensione e contratto di espansione potranno verificare importi a debito o a credito maturati anche per effetto delle riduzioni degli oneri a loro carico, paramtrate al valore della indennità di disoccupazione, previste dai fondi e dal contratto di espansione.



INPS, Messaggio 4 luglio 2024, n. 2504

Nuovo pacchetto di incentivi per assumere giovani e donne

Arriva un mix di incentivi per favorire l'autoimpiego, le assunzioni di giovani, donne, nelle zone economiche speciali del Mezzogiorno, i lavoratori delle grandi imprese in crisi. Sono alcune delle misure previste dal decreto Coesione, convertito in legge dalla Camera con 160 voti favorevoli, 90 contrari e 3 astenuti.

Legge 4 luglio 2024, n. 95 (G.U. 6.7.2024, n. 157)

Prorogato al 20 settembre il termine per l'invio del rapporto biennale

Prorogato dal 15 luglio al 20 settembre il termine per la presentazione al ministero del Lavoro del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile.

Ministero del lavoro, D.M. 2 luglio 2024

Inail: documento tecnico per la valutazione del rischio in ottica di genere

Per garantire la tutela della salute e della sicurezza di lavoratori e lavoratrici è necessario operare una valutazione dei rischi attenta alle condizioni legate al genere, oltre che alle differenze di età e provenienza dei singoli lavoratori: l'articolo 28, Dlgs 81/2008 dispone, infatti, che il datore di lavoro valuti tutti i rischi per la salute e sicurezza. Questo concetto è stato recentemente oggetto di studio da parte di Inail, che il 24 luglio 2024 ha pubblicato un documento tecnico sul tema, ricordando - fra l'altro - come le differenze di sesso afferiscano alla sfera biologica, mentre la differenza di genere afferisce alla sfera sociale e culturale.

TEMA DEL MESE | ASSUNZIONI AGEVOLATE

Esonero assunzioni percettori reddito di cittadinanza e donne vittime di violenza: le istruzioni dell'Inps

di Alessandro Necchio e Francesco Gallo | 25 luglio 2024

L'Inps, con una serie di messaggi e circolari informative, ha fornito le istruzioni utili alla fruizione da parte dei datori di lavoro degli **esoneri previsti per le assunzioni dei percettori del Reddito di cittadinanza** e per **l'assunzione di donne disoccupate vittime di violenza**, introdotti rispettivamente dalla legge di Bilancio 2023 e dalla legge di Bilancio 2024. L'approfondimento propone un'analisi dei principali chiarimenti forniti dall'Istituto.

1. Esonero contributivo per l'assunzione di beneficiari del Reddito di cittadinanza

In seguito all'autorizzazione da parte della Commissione europea con la Decisione C(2023) 7480 final del 31.10.2023, l'Inps ha pubblicato in data 28 giugno 2024 la [circolare n. 75](#) con la quale fornisce le istruzioni operative che consentono la fruizione dell'**esonero contributivo previsto per le assunzioni di soggetti che hanno beneficiato del Reddito di cittadinanza**. L'agevolazione in questione è stata introdotta dalla legge di Bilancio 2023 ([legge n. 197/2022](#)), al fine di permettere l'inserimento stabile di tali soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro.

Vale la pena segnalare che la circolare dell'Inps fa riferimento anche ad un'altra decisione della Commissione europea del 5.4.2024, la quale avrebbe esteso l'applicabilità della misura sino al 30.6.2024. Non sembra particolarmente chiara tale precisazione. Infatti, è in primis la stessa legge di Bilancio che prevede l'operatività della misura alle assunzioni effettuate nel corso del 2023 e, per di più, non ne sono state annunciate proroghe da parte del Governo. Inoltre, va ricordato che il Reddito di cittadinanza, quale forma di sostegno al reddito dei soggetti in condizioni di particolare svantaggio economico, è stato sostituito a decorrere dal 1° gennaio 2024 dall'Assegno di inclusione. Quale sarebbe, pertanto, l'utilità di prorogare l'applicabilità dell'esonero se, dopo il termine del 31.12.2023, le assunzioni di percettori del Reddito di cittadinanza non sono possibili, in quanto la misura di fatto non esiste più? C'è chi sostiene che la data del 30 giugno 2024, comunicata dalla Commissione europea, debba essere intesa piuttosto come un "ultimatum" concesso all'Inps per rendere operativa la misura.



L'agevolazione spetta per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ovvero per le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Sono esclusi, invece, i rapporti di lavoro domestico. Al tempo stesso, data la ratio della misura diretta alla promozione dell'inserimento nel mercato del lavoro dei percettori del Reddito di cittadinanza, è esclusa l'applicazione anche nei confronti dei lavoratori con qualifica dirigenziale, nonché i rapporti di lavoro intermittente e di apprendistato.

L'agevolazione consiste nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali IVS, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nella misura del 100%, per un periodo massimo di dodici mesi e nel limite massimo di 8.000 euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile e da riproporzionare in caso di rapporti di lavoro part time. Precisa l'Inps che anche il contributo aggiuntivo IVS, dovuto al FPLD nella misura dello 0,5% della retribuzione imponibile, sconta l'esonero in oggetto.

Resta fermo che il diritto alla fruizione del beneficio è subordinato al rispetto da parte del datore di lavoro interessato dei principi generali in materia di incentivi all'assunzione di cui all'articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015, nonché delle condizioni previste dall'articolo 1, c. 1175, della legge n. 296/2006 in materia di DURC regolare e rispetto degli accordi e contratti collettivi.

Per quanto riguarda il coordinamento con altri incentivi, la circolare dell'Inps chiarisce che, essendo la decontribuzione pari al 100%, l'esonero non è cumulabile con altre misure che comportano una riduzione delle aliquote di finanziamento a favore dei datori di lavoro. Tuttavia, qualora l'applicazione dell'esonero non esaurisca l'intera contribuzione datoriale oggetto di sgravio (666,66 euro mensili), è ammesso il cumulo con altri incentivi sulla quota di contribuzione residua e nei limiti della complessiva contribuzione, nel rispetto dell'ordine temporale in cui sono stati istituiti gli esoneri. In forza di tale principio, dunque, l'ultimo esonero introdotto dalla normativa si cumulerà con quelli precedenti.

Resta salva, invece, la possibilità di cumulare l'agevolazione in esame con altre forme di esonero sulla contribuzione a carico dei lavoratori dipendenti.

Per quanto riguarda la compilazione del **flusso Uniemens**, la circolare detta le regole di valorizzazione dei dati necessari. Nello specifico, nell'elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore "ERCI", avente il significato di "Esonero per assunzioni/trasformazioni dall'articolo 1, comma 294, della legge 29



dicembre 2022, n. 197”. Successivamente, nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere indicata la data di assunzione o di trasformazione.

I dati così indicati saranno poi riportati all’interno del DM2013 Virtuale ed esposti con uno dei seguenti codici:

- “**L597**”, avente il significato di “Conguaglio esonero per assunzioni/trasformazioni dall’articolo 1, comma 294, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- “**L598**”, avente il significato di “Conguaglio arretrati esonero per assunzioni/trasformazioni dall’articolo 1, comma 294, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

La circolare precisa, infine, che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi da gennaio 2023 a giugno 2024, dovrà avvenire esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di luglio, agosto e settembre 2024.

2. Esonero contributivo pe l’assunzione di donne vittime di violenza

Altro esonero di natura contributiva, questa volta introdotto dalla [legge di Bilancio 2024](#), concerne le **assunzioni di donne che siano state vittime di violenza**. L’Inps era già intervenuto con la pubblicazione della [circolare n. 41 del 5 marzo](#) a fornire le prime indicazioni circa l’ambito di applicazione dell’esonero, rinviando ad un futuro messaggio istituzionale la definizione delle istruzioni relative alla fruizione della misura. L’Inps ha quindi pubblicato il [messaggio n. 2239 del 14 giugno 2024](#), fornendo così le ultime indicazioni operative necessarie per consentire l’accesso da parte dei datori di lavoro interessati all’esonero contributivo.

Si ricorda, brevemente, che la misura in oggetto spetta in favore dei datori di lavoro che **assumono nel triennio 2024-2026 donne disoccupate vittime di violenza**, destinatarie del cosiddetto **Reddito di libertà**, per una durata differente a seconda del contratto con cui si procede all’assunzione:

- 24 mesi nell’ipotesi di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
- nell’ipotesi di assunzione a tempo determinato, per l’intera durata del contratto e comunque fino ad un massimo di 12 mesi;



- 18 mesi complessivi, decorrenti dall'assunzione a tempo determinato, in caso di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato.

L'agevolazione consiste nell'abbattimento del 100% della contribuzione a carico azienda, nel limite di importo pari a 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile.

Il messaggio chiarisce che i datori di lavoro, ai fini della fruizione, devono compilare l'apposto modulo online, denominato "ERLI", disponibile nel portale istituzione, e inviare successivamente la domanda di ammissione indicando tutta una serie di informazioni, tra cui l'indicazione della lavoratrice assunta, il codice della comunicazione obbligatoria inviata al Centro per l'impiego, l'importo della retribuzione mensile media e così via.

Una volta ricevuta la domanda, l'Inps effettuerà le proprie verifiche, valutando anche la sussistenza o meno di risorse sufficienti a coprire tutto il periodo agevolabile. In caso di esito positivo, l'azienda potrà iniziare a beneficiare dell'esonero a decorrere dal mese di assunzione. La fruizione avviene mediante conguaglio nelle denunce contributive.

Con riferimento alla compilazione del **flusso Uniemens**, il messaggio chiarisce che a decorrere dal mese di competenza giugno 2024, all'interno dell'elemento <CodiceCausale> dovrà essere valorizzato il codice "ERLI", avente il significato di "Esonero per assunzioni/trasformazioni articolo 1, commi da 191 a 193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213".

I dati esposti verranno poi riportati all'interno del DM2013 Virtuale ed esposti con uno dei seguenti codici:

- "L595", avente il significato di "Conguaglio esonero per assunzioni/trasformazioni articolo 1, commi da 191 a 193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213";
- "L596", avente il significato di "Conguaglio arretrati esonero per assunzioni/trasformazioni articolo 1, commi da 191 a 193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213".

Anche in tal caso, con riferimento ai mesi pregressi da gennaio 2024 a maggio 2024, la valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif>, dovrà essere effettuata nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di giugno, luglio e agosto 2024.

FLASH DAGLI ESPERTI DEL SOLE | CONGEDO PARENTALE

Messaggio Inps n. 2283/2024: aggiornamenti procedurali per la presentazione telematica delle domande di congedo parentale

Alessandro Necchio | 21 luglio 2024 | 3 minuti



[Clicca qui](#) per consultare il video.

Congedi parentali, aggiornato il modello di domanda

Con l'aggiornamento del modello di domanda di congedo parentale è possibile richiedere all'Inps l'indennità maggiorata spettante per il primo e/o secondo mese. Lo ufficializza l'Istituto con il [messaggio 2704/2024 del 23 luglio](#) scorso, con cui comunica che è stata aggiornata la procedura di presentazione della domanda di congedo parentale, anche a ore, e implementata dei campi dedicati alla richiesta dell'indennità maggiorata dell'80% ovvero del 60% (misura applicabile per il secondo mese a decorrere dal 2025).

Studio Tozzi & C. S.a.s. S.t.p.

STUDIO TOZZI & C. S.a.s. S.t.p.

Via del Mare, 2/D (2° Piano) - 00071 Pomezia (Roma)
Codice Fiscale, Partita Iva e numero di iscr. al R.I. di Roma 05909441007
REA n° RM - 935305 – Codice Univoco Fatturazione SUBM70N
T. 069106436 – 069106276 – 0691604127 – F. 0691623016
e-mail: amministrazione@studiotozzisas.it – PEC: studiotozzisas@pec.it
sito web: www.studiotozzisas.it